



**PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO**

**INDIRIZZI PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA  
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE E  
ISTITUZIONI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 18/07/2005)

# **Indirizzi per la nomina, designazione e revoca rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni**

## **Art. 1 FINALITA'**

Le presenti norme mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale siano effettuate con la garanzia della necessaria capacità, competenza e professionalità dei candidati.

Dato atto che in tali indirizzi vengono specificate le indicazioni ed i criteri necessari per definire le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi e degli obiettivi della Provincia, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi stessi.

## **Art. 2 COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. - Al Consiglio compete: a) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Presidente della Provincia e del Consiglio, dei rappresentanti della Provincia di Olbia - Tempio presso enti, aziende ed istituzioni; b) la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni espressamente riservatigli dalla legge.

## **Art. 3 COMPETENZE DEL PRESIDENTE**

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca di ogni rappresentante della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, non espressamente riservato al Consiglio.
2. Tali provvedimenti, assunti nel pieno rispetto dei requisiti di cui al successivo art. 5, hanno piena efficacia sin dal momento della loro adozione.

## **Art. 4 OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI**

Osservanza degli indirizzi programmatici espressi dal Presidente della Provincia e dal Consiglio provinciale

1. Coloro che vengono nominati o designati dal Presidente a rappresentare la Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, si conformano, nell'espletamento dell'incarico, agli indirizzi programmatici del Presidente e del Consiglio provinciale.
2. Il Consiglio si riserva di chiedere annualmente una relazione sull'attività svolta dai rappresentanti in enti, aziende ed istituzioni per le quali l'approvazione dei programmi o bilanci non sia già di competenza del Consiglio stesso.

## **Art. 5 REQUISITI**

1. I rappresentanti della Provincia devono:
  - a) avere i requisiti previsti per l'eleggibilità a consigliere provinciale;
  - b) possedere eventuali requisiti specifici richiesti dalla normativa di riferimento;
  - c) essere in possesso di specifica competenza tecnica-amministrativa, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire desumibile o per titoli di studio, o per esperienze maturate, o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubbliche o private, o per pubblici uffici assolti, o per studi e pubblicazioni; da provarsi mediante il curriculum.

## **Art. 6 PARI OPPORTUNITA'**

Dovrà essere assicurata, di norma, la presenza di entrambi i sessi nella nomina e nella designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

## **Art. 7 NOMINA E DESIGNAZIONE DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Il Presidente provvede alle nomine di sua competenza con proprio provvedimento, scegliendo i rappresentanti della Provincia nel rispetto degli articoli 3, 4, 5.

Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente, sentiti i capigruppo, devono essere comunicate al Consiglio, nella prima seduta utile successiva.

## **Art. 8 INCOMPATIBILITA'**

1. Sono incompatibili e non possono far parte degli organismi di Società, Aziende, Istituzioni, Consorzi, Associazioni, Fondazioni ed Enti vari a cui partecipa la Provincia di Olbia - Tempio:
  - a. dipendenti dello stato, della regione e di altre amministrazioni pubbliche i quali assolvono mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo per il quale avviene la designazione o la nomina;
  - b. membri di organi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli enti ed istituzioni a cui si riferisce la nomina;
  - c. coloro che in modo continuativo prestano attività di consulenza e di collaborazione per la Provincia di Olbia - Tempio o presso gli enti sottoposti al controllo provinciale o interessati alla nomina o alla designazione;
  - d. coloro che ricoprono incarichi negli organi di governo od elettivi degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti, e coloro che hanno incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;
  - e. coloro che hanno, direttamente o indirettamente, interessi in contrasto con l'ente a cui si riferisce la nomina o che, in qualsiasi modo, siano in rapporto di dipendenza, di partecipazione e di collaborazione contrattuale con lo stesso.
2. Non è consentita la nomina della stessa persona in più di un Ente, Società e Organismo a cui partecipa la Provincia di Olbia - Tempio, e nei quali sia prevista la corresponsione di una indennità di carica.

Tali incarichi non possono essere ricoperti per più di due mandati consecutivi; è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi, un giorno per causa diversa.

## **Art. 9 OBBLIGHI**

Al fine di assicurare la rappresentanza degli interessi della Provincia, coloro che sono nominati sono tenuti nell'espletamento del proprio mandato:

1. - a conformarsi, in armonia alle norme di legge, agli indirizzi e alle direttive istituzionali definite dagli organi della Provincia per i settori in cui operano le società, le aziende, le istituzioni, le associazioni, le fondazioni e gli enti vari presso cui è avvenuta la nomina;

2. - ad inviare al Presidente della Provincia, in occasione della approvazione del bilancio dell'ente di cui fanno parte o quando il Presidente ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta, in ordine agli indirizzi del Consiglio provinciale; tale relazione deve essere in ogni caso trasmessa alla Conferenza dei Capigruppo;
3. - ad intervenire, su richiesta del Presidente della Provincia, per l'audizione da parte del medesimo ovvero della Commissione Consiliare competente per materia e da parte della Conferenza dei Capigruppo nel caso di nomina di competenza del Consiglio Provinciale.

#### **Art. 10 REVOCHE**

I soggetti nominati o designati sono revocati dalla carica, nel rispetto della legge nel caso di nomine da parte del Presidente della Provincia o, nel caso di nomine di competenza del Consiglio, previo parere del Presidente del Consiglio:

1. - per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 5;
2. - per l'insorgenza di cause di incompatibilità nel corso dell'esercizio del mandato;
3. - per l'inosservanza delle direttive istituzionali impartite dagli Organi Istituzionali di cui ai precedenti articoli 4 e 10;
4. - per il verificarsi di altri fatti relativi al comportamento professionale e morale del nominato o designato, che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con il Presidente della Provincia e con l'Amministrazione, previo contraddittorio con l'interessato;
5. - nel caso si verificano, successivamente alla nomina o designazione, cause di incompatibilità, il nominato o designato è invitato dall'organo che lo ha nominato o designato a rimuovere tali cause entro 15 giorni;
6. - trascorso tale termine senza che siano state eliminate le cause di incompatibilità, il soggetto nominato o designato è revocato dalla carica.

#### **Art. 11 SCADENZA MANDATO**

Alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Olbia - Tempio e del Consiglio provinciale, i soggetti nominati o designati ancora in carica devono presentare la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni ai nuovi amministratori.

#### **Art. 12 REQUISITI**

1. Prima della nomina i nominandi devono, sotto la propria responsabilità, predisporre un proprio curriculum contenenti le seguenti dichiarazioni:
  - a. dati anagrafici completi e residenza;
  - b. titolo di studio;
  - c. requisiti professionali e scientifici in riferimento alla carica da ricoprire;
  - d. attività lavorativa svolta;
  - e. elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi in società o altri enti vari, ricoperte fino al momento della presentazione della candidatura;
  - f. dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità previste da norme legislative o regolamentari, dagli ordinamenti dei singoli enti e dal deliberato di cui al presente provvedimento;
  - g. dichiarazione del candidato contenente l'esplicita dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

- h. dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ( D.Lgs 30/6/2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali );

2 - l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al presente articolo comportano, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti;

### **Art. 13** *NOMINE URGENTI*

1 - In caso di necessità ed urgenza e comunque nella prima fase di avvio della Provincia Olbia – Tempio si procederà:

- a) nei casi di nomina di competenza del Presidente della Provincia – con decreto urgente da comunicare al Consiglio nella prima seduta utile;
- b) nei casi di nomina di competenza del Consiglio su istanza del Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Provincia, l'ufficio di Presidenza con deliberazione consiliare da dichiarare immediatamente eseguibile.

### **Art. 14** *APPROVAZIONE NOMINE E DESIGNAZIONE DI COMPENSAZIONE DEL CONSIGLIO*

1. Il Presidente del Consiglio, sentito preliminarmente il Presidente della Provincia e la conferenza dei capigruppo, illustra gli aspetti di merito, programmatici e le finalità dell'ente, azienda o istituzione cui si riferiscono, le nomine e/o le designazioni.

### **Art. 15** *ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE*

I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni non devono trovarsi in conflitto di interesse con le mansioni o funzioni inerenti all'incarico conferito, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte.